

era coperta dall'esonero, per fini sindacali, dall'esercizio delle funzioni per la metà dell'orario di lavoro del quale beneficiava (con riferimento ai punti 41-45 dell'ordinanza impugnata).

- 2) Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha dichiarato che il particolare sistema per la valutazione dei rappresentanti del personale riguarda tutte le attività sindacali e ha interpretato erroneamente le ragioni per le quali il ricorrente non lavorava per il suo servizio di assegnazione, per concludere che il ricorrente non poteva contestare la competenza dei valutatori (con riferimento ai punti 50 e 51 dell'ordinanza impugnata).
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP è partito da considerazioni erranee riguardanti, in particolare, l'abilitazione dei compilatori a valutare il ricorrente sulla sola base del suo lavoro per il servizio di assegnazione e sul fatto che il ricorrente addurrebbe il suo esonero dall'esercizio delle funzioni per la metà dell'orario di lavoro per fini sindacali a giustificazione del fatto che egli non ha lavorato per il suo servizio di assegnazione (con riferimento ai punti 59 e 60 dell'ordinanza impugnata).
- 4) Quarto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha concluso che i fatti della presente controversia differiscono da quelli che hanno dato luogo alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 7 maggio 2008, Lebedef/Commissione (F-36/07, Racc. FP pagg. I-A-1-00143 e II-A-1-00759) e che giustamente è stato possibile attribuire al ricorrente il livello di rendimento IV (con riferimento ai punti 69-70 dell'ordinanza impugnata).

---

**Impugnazione proposta il 25 febbraio 2013 da Giorgio Lebedef avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2012, causa F-109/11, Lebedef/Commissione**

**(Causa T-117/13 P)**

(2013/C 147/36)

*Lingua processuale: il francese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

*Controinteressata nel procedimento:* Commissione europea

#### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'ordinanza del TFP del 12 dicembre 2012, causa F-109/11, Lebedef/Commissione, avente ad oggetto una do-

manda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e più precisamente della parte del rapporto redatta dall'EUROSTAT per tale medesimo periodo;

- accogliere le conclusioni del ricorrente formulate nel giudizio di primo grado;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- statuire sulle spese e condannare la Commissione dell'Unione europea al loro pagamento.

#### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi, di cui il primo, il secondo, il terzo e il sesto sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-116/13 P, Lebedef/Commissione.

Il quarto motivo verte su un errore di diritto, in quanto, secondo il ricorrente, il TFP ha concluso che il rapporto concernente l'attività del ricorrente presso un'organizzazione sindacale o professionale (il rapporto OSP) dovrebbe figurare unicamente come documento allegato al rapporto relativo alle funzioni del ricorrente presso l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) (con riferimento ai punti 68-70 dell'ordinanza impugnata).

Il quinto motivo verte su un errore di diritto, in quanto, secondo il ricorrente, il TFP ha constatato che il ricorrente avrebbe voluto impugnare i suoi rapporti informativi precedenti al 2009 e la decisione della Commissione di non promuoverlo (con riferimento ai punti 74 e 75 dell'ordinanza impugnata).

---

**Ricorso proposto il 1° marzo 2013 — Direct Way e Direct Way Worldwide/Parlamento**

**(Causa T-126/13)**

(2013/C 147/37)

*Lingua processuale: il francese*

#### **Parti**

*Ricorrenti:* Direct Way (Bruxelles, Belgio); e Direct Way Worldwide (Machelen, Belgio) (rappresentante: avv. E. van Nuffel d'Heynsbroeck)

*Convenuto:* Parlamento europeo

#### **Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

- di conseguenza,
- annullare:
  - la decisione, di data ignota, del Parlamento di abbandonare la gara d'appalto promossa in quanto «le offerte ricevute in risposta alla gara d'appalto sono state inaccettabili rispetto ai criteri di attribuzione, in particolare i prezzi proposti, che sono troppo elevati rispetto al valore annunciato nel bando di gara», comunicata al raggruppamento Direct Way con lettera del 3 settembre 2012;
  - la decisione, di data ignota, del Parlamento di ricorrere alla procedura negoziata, senza pubblicità, per aggiudicare l'appalto, comunicata al raggruppamento Direct Way mediante l'invito a partecipare alla procedura, che è stato loro comunicato il 19 settembre 2012;
  - la decisione, di data ignota, del Parlamento di aggiudicare l'appalto ad un candidato concorrente, comunicata al raggruppamento Direct Way con una e-mail del 21 dicembre 2012, confermata con lettera del 3 gennaio 2013;
- dichiarare di conseguenza nullo il contratto concluso tra il Parlamento e la s.c.s. TMS Limousines;
- condannare il Parlamento a versare al raggruppamento Direct Way l'importo provvisoriamente fissato in di EUR 199 500 all'anno a titolo di risarcimento del danno subito;
- condannare il Parlamento alla totalità delle spese, conformemente all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 101 del regolamento finanziario <sup>(1)</sup>, dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera a), del regolamento d'esecuzione del regolamento finanziario <sup>(2)</sup> e del principio di uguaglianza, nonché su un errore manifesto di valutazione, dato che il Parlamento ha aggiudicato l'appalto con procedura negoziata ad un prezzo superiore a quello che le ricorrenti avevano indicato nell'ambito della gara di appalto iniziale.
- 2) Secondo motivo, in subordine, vertente su una violazione dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera a), del regolamento d'esecuzione del regolamento finanziario e del principio di uguaglianza, dal momento che il Parlamento ha modificato in modo sostanziale le condizioni iniziali dell'appalto, i) aggiudicando l'appalto ad un prezzo superiore al prezzo

giudicato inaccettabile nell'ambito della gara d'appalto iniziale (prima parte) e ii) abbassando la stima del volume da prestare rispetto al volume annunciato nei requisiti iniziali dell'appalto incidendo, così, sulla valutazione del prezzo delle offerte negoziate (seconda parte).

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

### Ricorso proposto l'8 marzo 2013 — Eltek/UAMI — Eltec Elektronik (ELTEK)

(Causa T-139/13)

(2013/C 147/38)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Eltek SpA (Casale Monferrato, Italia) (rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Eltec Elektronik AG (Magonza, Germania)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione di ricorso del 7 gennaio 2013 (come rettificata mediante corrigendum del 22 gennaio 2013), comunicata e ricevuta il 10 gennaio 2013, nel procedimento R 511/2012-1, riguardante il procedimento di opposizione n. B 992 851 e la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 4 368 064, in quanto sono pienamente soddisfatte tutte le condizioni per la valida registrazione di ciascun prodotto;
- condannare l'UAMI alle spese afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale e condannare l'opponente alle spese relative al procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione e alla commissione di ricorso.